



Regione Siciliana

Ordinanza n. 18/Rif del 30 giugno 2015

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Sistema impiantistico regionale e reitera gestione commissariale.

* * * *

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 *"funzioni mantenute dallo Stato"* e 108 *"funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali"* del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19"*;
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 191, così rubricato *"Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi"*, che prevede, al suo comma 1, che *"(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)"*;



Regione Siciliana

- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"*;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"*;
- Visto** il D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare, l'**articolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *"i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"*; l'**articolo 178** (Principi) secondo cui: *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*; l'**articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: *"lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*; l'**articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 7**, sancisce quanto segue: *"le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE"*;
- Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);



Regione Siciliana

- Considerato** che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;
- Vista** l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;
- Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia *ex* O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Considerato** che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori;
- Considerato** che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, è stato approvato con Decreto interministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni culturali;
- Considerato** che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle



Regione Siciliana

programmazioni d'ambito che le competenti SRR istituite sul territorio regionale devono predisporre anche in aggiornamento rispetto all'attuale piano regionale approvato;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana da qualche mese è acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Considerato che l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif/2015 si era autorizzato l'abbancamento dei rifiuti presso la discarica gestita da OIKOS S.p.A. sino al 30 giugno 2015;

Considerato che con nota prot. n. VAL/COM/452GIU/2855U del 29 giugno 2015 la OIKOS S.p.A. ha comunicato che in mancanza di una proroga della Ordinanza n. 16/Rif/2015 si procederà alla chiusura della discarica stessa;

Visto il Decreto n. 1143 del 22 luglio 2014 ha disposto la chiusura provvisoria della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif del 8 giugno 2015 con la quale si ordinato di abbancare presso la discarica sita nel Comune di Catania e gestita dalla OIKOS S.p.A. gestione commissariale "(...) *fino al raggiungimento della capienza massima prevista nel progetto di chiusura anticipata della stessa discarica presentato nel mese di novembre 2014 (...)*";

Visto il verbale della conferenza di servizi, richiamato nel provvedimento di chiusura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 26399 del 16 giugno 2015, tenutasi in data 10 novembre 2014, nel corso della quale, tra l'altro il rappresentante del servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento regionale Ambiente chiarisce che il progetto non deve essere sottoposto a VIA in quanto comporta riduzione dei volumi già autorizzati, richiamando tuttavia il contenuto della norma che prevede che per tali modifiche vada approfondito dal Dipartimento se il progetto sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità ex art. 20;

Vista l'Ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 06 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare *"misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente per la celere realizzazione ed*



Regione Siciliana

attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/2003, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013;

- Vista** l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 28 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 9/Rif del 24 dicembre 2014 *"Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013"* con scadenza il 27 gennaio 2015;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 27 gennaio 2015 i cui effetti giuridici cessano il 27 febbraio 2015;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 27 febbraio 2015 i cui effetti giuridici cessano il 31 marzo 2015;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 3 marzo 2015, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale la Sicola Trasporti S.r.l. è stata autorizzata ad *"(...) abbancare in sopraelevazione nella vasca di cui al decreto AIA n. 1244 del 26 luglio 2013 nella discarica di C.da Grotte San Giorgio per una volumetria massima di 100.000 mc e con le modalità, vincoli e controlli già ordinate con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 27 febbraio 2015 (...)"*;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif del 31 marzo 2015 i cui effetti giuridici cessano il 7 maggio 2015;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 07 maggio 2015 i cui effetti giuridici cessano il 9 giugno 2015;



Regione Siciliana

- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif del 8 giugno 2015 con la quale si ordinato di abbancare presso la discarica sita nel Comune di Catania e gestita dalla OIKOS S.p.A. *"(...) fino al raggiungimento della capienza massima prevista nel progetto di chiusura anticipata della stessa discarica presentato nel mese di novembre 2014 (...)";*
- Considerato** che con nota prot. n. 28 636 del 29 giugno 2015 è stato di fatto disposta la chiusura della discarica di contrada Timpazzo Comune di Gela (CL);
- Considerato** che dal 25 febbraio 2015 non è possibile conferire presso la discarica di Campobello di Mazara determinando una situazione di grave disagio per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale TP2;
- Considerato** che l'impianto sito presso il Comune di Trapani è attualmente chiuso per saturazione e quindi molti Comuni della stessa provincia compresa la Città di Trapani conferiscono i loro rifiuti presso l'impianto sito nel Comune di Siculiana;
- Considerato** che già da qualche mese è stato disposto il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);
- Considerato** che attualmente la maggior parte dei Comuni della Provincia di Palermo, a causa di verifiche ed approfondimenti sulla modalità di gestione della discarica, non possono conferire presso la discarica di Bellolampo;
- Considerato** che a seguito della chiusura della discarica sita nel Comune di Gela bisogna individuare un sito cui conferire i rifiuti urbani prodotti dai Comuni che conferivano presso la medesima discarica;
- Considerato** che allo stato attuale non è assolutamente possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari;
- Considerato** che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;
- Ritenuto** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;



Regione Siciliana

Considerato che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro definitivo della materia commissariata agli enti ordinariamente competenti, mediante il completamento delle iniziative in itinere e la risoluzione delle problematiche eventualmente insorte e sopra meglio rappresentate;

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Ritenuto che tali forme di gestione dovranno essere comunque attivate per un periodo limitato di tempo;

Vista la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 26399 del 16 giugno 2015 con la quale *"in attuazione di quanto previsto dal provvedimento n. 1143 del 22 luglio 2014, ai sensi dell'art. 29 ter e successivi, nonché del D.Lgs. n. 36/2003, che la OIKOS S.p.A. gestione commissariale provveda, raggiunti i quantitativi di 240.000 mc di rifiuti abbancati previsti nel progetto di Novembre 2014, alla chiusura dell'impianto ad ulteriori abbancamenti ed alla realizzazione di una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura provvisoria dovrà essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire di regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzare l'infiltrazione nella discarica. Dell'avvio della realizzazione della copertura provvisoria si dovrà dare avviso, all'ARPA ST di Catania, al Libero Consorzio ex Provincia regionale di Catania, affinché le stesse possano effettuare gli opportuni controlli (...)"*;

Considerato che è assolutamente necessario evitare la chiusura della discarica di OIKOS S.p.A. poiché si verrebbe a determinare una interruzione del servizio pubblico con le conseguenze di ordine sociale ed ambientale;

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi presso la Prefettura di Catania in data 22 giugno 2015 avente ad oggetto il progetto di chiusura anticipata della discarica di c.da Valanghe d'Inverno, presentato dalla OIKOS S.p.A. in data Agosto – Novembre 2014;

Considerato che nel suddetto verbale è stato chiarito che *"(...) le volumetrie proposte nel progetto di chiusura ad Agosto/Novembre del 2014 (240.000 mc) erano funzionali al raggiungimento di un totale di 660.000 mc (420.000 mc già abbancati alla data*



Regione Siciliana

dell'Agosto 2014 + 240.000 mc); alla data odierna quindi restano disponibili 52.442 mc – rilievo al 20 giugno 2015 – per arrivare ai 660.000 mc originariamente prefissati. Quanto dovuto ad assestamento del corpo di discarica (...);

- Visto** il parere favorevole espresso da ARPA ST Catania in sede di conferenza di servizi del 22 giugno 2015, ed in particolare, *"(...) la volumetria oggi resasi disponibile è causata dai fenomeni fisiologici di assestamento della massa dei rifiuti e quindi è necessario procedere agli ulteriori conferimenti per reintegrare la volumetria di progetto prevista, al fine di raggiungere la geometria rappresentata nel progetto di chiusura dell'agosto/novembre 2014";*
- Visto** il parere favorevole espresso dalla Provincia di Catania in sede di conferenza di servizi del 22 giugno 2015, sul presupposto che non si tratta di un incremento delle volumetrie, ma di conferimenti che permettono di raggiungere la geometria originariamente proposta con il progetto di chiusura;
- Visto** il parere favorevole espresso da ASP CT SIAV e SPRESAL in sede di conferenza di servizi del 22 giugno 2015, sul presupposto dei pareri espressi da ARPA e Provincia di Catania;
- Visti** i pareri favorevoli espressi dal Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) in sede della stessa conferenza dei servizi del 22 giugno 2015 nella quale il " *Sindaco di Motta Sant'Anastasia prendendo atto che trattasi dello stesso progetto datato novembre 2014 su cui ha espresso già parere positivo ribadisce anche in questa sede il parere positivo al progetto di chiusura. (...);*
- Vista** la nota prot. n. VAL/COM/452GIU/2855U/2015 con la quale OIKOS S.p.A. *"in assenza di ulteriori interventi relativi all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif del 8 giugno 2015, verranno sospese le attività di pretrattamento/selezione e di conferimento dei rifiuti in ingresso presso il sito di cui in oggetto";*
- Ribadito** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto con D.D.G. n. 1143/2014 la chiusura della discarica di Motta Sant'Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.p.A.;
- Ritenuto** che si sta verificando una situazione eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;



Regione Siciliana

Tenuto conto dei pareri tecnici e tecnici sanitari espressi sulla discarica sita in Motta Sant'Anastasia (CT) relativamente alla definizione della capacità di abbancamento; tutto ciò, nel rispetto di quanto previsto nel progetto di chiusura presentato nel novembre 2014;

Considerato che quanto ordinato nel presente provvedimento è coerente con i pareri favorevoli espressi dagli organi di controllo nella conferenza di servizi svoltasi in data 22 giugno 2015 presso la Prefettura di Catania;

Considerato che quanto ordinato nel presente provvedimento è in coerenza con la chiusura anticipata della discarica e si limita ad intervenire sugli ulteriori abbancamenti finalizzata alla copertura provvisoria del corpo della discarica e ad isolare la massa dei rifiuti;

Considerato che, e' pervenuto in data 4.05.2015 progetto aggiornato di chiusura anticipata a firma dell'amministratore straordinario della Oikos s.p.a. ove viene sottolineato un più congruo livello di sicurezza rispetto al progetto del novembre 2014, in corso di valutazione

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che la discarica di Bellolampo non è, allo stato attuale, in condizione di ricevere i rifiuti prodotti dai Comuni della Provincia di Palermo ma riceve, attualmente, solamente i rifiuti prodotti dalla Città di Palermo e Ustica;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società Oikos S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Visto il D.D.G. n. 1143 del 22.07.2014 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dispone il diniego all'istanza di rinnovo del DRS 221 e la chiusura dell'impianto di discarica della società Oikos S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), con relativo obbligo di presentazione, per il Gestore, del definitivo progetto di chiusura e ripristino ambientale;



Regione Siciliana

Visto il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società Oikos S.p.A.;

Visto il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società Oikos S.p.A.;

Considerato che la Oikos S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano Finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana da qualche mese è acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Ritenuto essenziale, stante la chiusura del 27 giugno 2015 della discarica sita nel Comune di Gela, individuare con urgenza una ulteriore possibilità di abbancamento presso altri siti;

Considerato che la discarica sita nel Comune di Campobello di Mazara al momento risulta essere chiusa agli abbancamenti di rifiuti;

Visto l'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 il quale dispone " *La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4 (...)*";

Visto il verbale della riunione tecnica del 20 febbraio 2015, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto la modifica non sostanziale dell'AIA (DDG n. 366 del 29 giugno 2010) della discarica sita nel Comune di Campobello di Mazara, per l'adozione del nuovo piano di coltivazione, con l'aumento



Regione Siciliana

volumetrico di circa 24000 mc e la rimodellazione della superfice sommitale secondo l'apposito progetto presentato;

Visto il parere dell'ASP di Trapani inviato con nota prot. n. 1278 del 30 giugno 2015 che esprime parere favorevole alla emissione della ordinanza contingibile ed urgente relativamente alla discarica di Misiddi – sita nel Comune di Campobello di Mazara (TP);

Considerato che il progetto come sopra descritto è stato, in sede di riunione del tecnica del 20 febbraio 2015, ritenuto una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 da tutti gli Enti presenti ed in particolare, Provincia di Trapani e Comune di Campobello di Mazara;

Ritenuto essenziale evidenziare che il servizio 1/VIA del DRA/ARTA ha espresso parere favorevole, in data , condividendo l'interpretazione data dalla Conferenza del 20 febbraio 2015 di modifica non sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 fatte salve le indicazioni date dagli Enti;

Considerato che nella stessa riunione del 20 febbraio 2015 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto di presentare le garanzie finanziarie così come previsto dalla O.C. n. 2196 del 2 dicembre 2003 e dal D.Lgs. n. 36/2003;

Visto il parere favorevole dell'ARPA ST Trapani trasmesso con nota prot. n. 38944 del 26 giugno 2015 alla emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente anche se *"(...) non dovrà riguardare la gestione della vasca in coltivazione né le attività da mettere in campo a difesa dell'ambiente che dovranno avvenire nel rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale"*;

Preso atto che la Società d'ambito Belice Ambiente S.p.A., gestrice della discarica sita nel Comune di Campobello di Mazara, con nota prot. n. 3199 del 4 giugno 2015 ha presentato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in qualità di soggetto beneficiario, le garanzie finanziarie per la discarica di Campobello di Mazara;

Considerato che le garanzie finanziarie sono state rilasciate dalla società ILFA Leasing S.p.A. iscritta alla Banca d'Italia al n. 16637 nell'Elenco generale degli Intermediari finanziari operanti nel settore finanziario disciplinato dall'ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 e ss.mm.ii.;



Regione Siciliana

Preso atto che la società Belice Ambiente S.p.A. in data 4 giugno 2015 ha trasmesso le polizze fidejussorie relative alla gestione e alla post gestione della discarica rilasciate dalla ILFA S.p.A. iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93;

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, *"(...) in virtù della O.C. n. 2196/2003, ha sempre accettato garanzie rilasciate solo da Istituti bancari, Istituti assicurativi abilitati al ramo cauzione e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 in quanto abilitate a presentare garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, ha ritenuto di chiedere chiarimenti alla Banca d'Italia con nota prot. n. 25676 del 11 giugno 2015 e, pertanto, non ha accettato le garanzie presentate"*;

Preso atto della nota prot. n. 3319 del 16 giugno 2015 con la quale la società ILFA Leasing S.p.A. dichiara alla Belice Ambiente S.p.A. di essere autorizzata nel rispetto della disciplina vigente a svolgere l'attività di rilascio di garanzie fidejussorie sia nei confronti del settore pubblico sia nei confronti del settore privato;

Considerato che la mancata attivazione della modifica non sostanziale del piano di coltivazione finalizzata alla chiusura ha causato disservizi soprattutto con riferimento ai Comuni afferenti all'ATO TP2;

Considerato che la società Belice Ambiente S.p.A. ha presentato comunque una polizza fidejussoria che garantisce comunque l'Amministrazione regionale sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2003;

Considerato che, nelle more della risposta alla richiesta del parere da parte della Banca d'Italia, così come espresso dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è necessario procedere all'accettazione delle suddette polizze per consentire una riapertura della discarica;

Considerato che il soggetto gestore della discarica sita nel Comune di Campobello di Mazara è un soggetto pubblico partecipato integralmente da Enti Pubblici Territoriali;

Visto il decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 *"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"*;

Considerato che l'apertura della discarica di Campobello di Mazara è di assoluta importanza soprattutto a seguito della chiusura della discarica di Gela (CL);



Regione Siciliana

- Vista** il D.D.G. di AIA n. 366 del 29 luglio 2010 relativo alla discarica vasca V2 per rifiuti non pericolosi sita in c.da Campana Misiddi nel Comune di Campobello di Mazara (TP);
- Visto** il progetto di modifica non sostanziale al piano di coltivazione della discarica vasca V2 autorizzata con DDG AIA n. 366 del 29 luglio 2010;
- Considerato** che in tale contesto si inserisce la scadenza della Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 14 gennaio 2015 avente scadenza 30 giugno 2015;
- Considerato** che oltre alle problematiche inerenti il sistema impiantistico regionale si pone la necessità di determinare una soluzione anche con riferimento alla gestione commissariale attivata con ordinanza n. 8/Rif del 27 settembre 2013 poiché i termini della ordinanza di reiteratione scadono il 30 giugno 2015;
- Considerato** che su tale problematica bisogna intervenire urgentemente per evitare che si possa venire una interruzione di pubblico servizio;
- Visto** il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze con tingibili ed urgenti emesse *"(...) Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini"*;
- Visto** l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale prevede che la gestione integrata dei rifiuti sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- Vista** la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii. ed il relativo decreto di attuazione adottato con D.P. Reg. n. 12/09;
- Visto** in particolare l'art. 19 della L.R. 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 45 comma 6 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010;
- Visto** l'art. 3, comma 2 della L. R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
- Visto** l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della L.R. n. 26 del 9 maggio 2012;



Regione Siciliana

- Visto** il D.P. Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Visto** l'art.1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. n. 49 del 12 settembre 2012;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;
- Vista** la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto** l'Accordo Quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013;
- Considerato** che l'art. 19, comma 2 *bis*, della L.R. n. 9/2010, prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)"*e, soprattutto, *"Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013"*;
- Considerato** che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;
- Tenuto conto** che ad oggi, in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii, sono state costituite tutte le S.R.R. nel territorio della Regione Siciliana anche se, ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 che esplica la sua efficacia sino al 15 gennaio 2014;
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/Rif /2013 sino al 20 aprile 2014;
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 29 aprile 2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/Rif /2013 sino al 30 settembre 2014;



Regione Siciliana

- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 26 settembre 2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti della Ordinanza n. 8/Rif/2013 sino al 15 gennaio 2015;
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 14 gennaio 2015 con la quale sono stati reiterati gli effetti della Ordinanza n. 8/Rif/2013 sino al 30 giugno 2015;
- Viste** le relazioni predisposte dai commissari straordinari di nomina regionale nelle quali si evince che la quasi totalità delle SS.RR.RR. non è in condizione di poter procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010;
- Considerato** che la quasi totalità delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ha posto in essere gli atti previsti dalla normativa vigente per l'avvio operativo solo a seguito di diffide operate dagli stessi Commissari straordinari nominati in forza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/rif del 26 settembre 2014;
- Ritenuto** che la quasi totalità della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti non ha ancora provveduto ad avviare le procedure e gli atti prodromici per provvedere all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art. 15 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;
- Ritenuto** che ad oggi la quasi totalità dei Comuni in forma singola o associata, che ha ricevuto l'approvazione dei relativi piani di intervento, non ha ancora provveduto all'affidamento del servizio in conformità alla previsione ai sensi dell'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;
- Considerato** che la mancata prosecuzione dell'attuale forma speciale di gestione, attuata con le suddette ordinanze, comporterebbe, in alcune aree del territorio, la impossibilità di assicurare i servizi di gestione integrata con conseguenti rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;
- Considerato** che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;
- Considerata** l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare



Regione Siciliana

sia sulla gestione sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti e le necessità di reiterare la ordinanza contingibile ed urgente n. 8/Rif del 27 settembre 2013 e seguenti proroghe emesse dal Presidente della Regione Siciliana, ai fini del preminente interesse pubblico di scongiurare un grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

Considerato che i termini di vigenza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana consentono la reiterazione degli effetti dell'ordinanza n. 8/Rif/2013 della stessa, constatato che il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 consente la possibilità di reiterare gli effetti per un periodo non superiore a diciotto mesi;

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territori comunali;

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare nelle more della definizione generale dell'intero sistema regionale;

Considerato che si è provveduto a predisporre una relazione esplicativa della situazione generale del sistema regionale della gestione dei rifiuti al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico – sanitario dell'Assessorato alla sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Premesso tutto quanto sopra,

ORDINA

Art. 1



Regione Siciliana

(discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia)

Alla **OIKOS S.p.A.**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif del 8 giugno 2015 mantenendo la tritovagliatura pari a 1040 tonn/*die* (quantità da compensare secondo medie settimanali, effettuata secondo quanto già previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 7 maggio 2015, in deroga al decreto AIA n. 661/2008) utilizzando tutta la volumetria ancora disponibile sulla base del progetto di chiusura anticipata presentato nel mese di novembre 2014 e secondo le indicazioni emerse dalla conferenza di servizi del 22 giugno 2015 svoltasi presso la Prefettura di Catania. Tutto ciò al fine di provvedere alla chiusura dell'impianto sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) e alla realizzazione di una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento, come da provvedimento del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. 26399 del 16 giugno 2015.

Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli standard di sicurezza minimi indicati nel verbale del 23 dicembre 2014 da parte di ARPA ST-Catania e Provincia Regionale di Catania e a quelle indicate nella nota prot. n. 133371 del 23 dicembre 2014 della ASP Catania.

I rifiuti trattati come al punto precedente potranno essere conferiti in vasca dopo il processo di biostabilizzazione giusta Ordinanza n. 16/Rif del 8 giugno 2015 art. 1 punto 1).

Art. 2*(Discarica sita nel Comune di Campobello di Mazara)*

Alla **Belice Ambiente S.p.A.**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, l'immediata attivazione del nuovo piano di abbancamento finalizzato alla chiusura della discarica, quale modifica non sostanziale, e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica di contrada Camapana-Misiddi del Comune di Campobello di Mazara – vasca 2 per rifiuti non pericolosi.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge regionale n. 9/2010 il conferimento dei rifiuti urbani assimilabili, fino al raggiungimento della capienza massima prevista della discarica, provenienti dai Comuni afferenti l'ATO TP2 costituito dai Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro, Salemi, Campobello di Mazara, Partanna,



Regione Siciliana

Petrosino, Gibellina, Santa Ninfa, Vita, Salaparuta e Poggioreale nonché il conferimento dei rifiuti urbani assimilabili prodotti dal Comune di Trapani previa stabilizzazione presso l'impianto gestito dalla Trapani Servizi S.p.A.

Le disposizione che autorizzavano i suddetti Comuni al conferimento dei rifiuti presso altre discariche sono revocate nella parte che specificatamente interessa.

Art. 3

(Autorizzazione al conferimento dei rifiuti)

Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente dal 01 luglio al 30 settembre 2015, in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento, presso la discarica sita nel Comune di Siculiana gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A., dei rifiuti prodotti dai Comuni:

- a) Campobello di Licata, Canicattì, Naro, Palma di Montechiaro;
- b) Agrigento e Favara;
- c) Camastra, Licata, Ravanusa;
- d) Aragona, Cammarata, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana.

Le disposizione che autorizzavano i suddetti Comuni al conferimento dei rifiuti presso altre discariche sono revocate nella parte che specificatamente interessa.

Art. 4

(reitera della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013)

Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 e le successive reitere, salva diversa disposizione del presente provvedimento, a far data dal 01 luglio al 14 luglio 2015 in deroga agli articoli 14 e 19 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

In conseguenza della suddetta proroga gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli attuali commissari straordinari hanno validità sino al 14 luglio 2015 compreso.



Regione Siciliana

In caso di inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, ne sarà data comunicazione all'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria competente.

La presente Ordinanza verrà revocata allorché vengano meno le ragioni che ne costituiscono il fondamento e/o la garanzia di un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute.

DISPONE

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio provvedimento, modifichi quanto qui ordinato qualora si verifichino variazioni dello *status quo*;
- La trasmissione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alle Prefetture della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, all'ARPA Regionale, a tutte le strutture territoriali dell'ARPA della Sicilia, a tutte le strutture territoriali dell'ASP della Sicilia, a tutte le *ex* Province del territorio regionale della Sicilia, alla Catanzaro Costruzioni S.r.l., alla Trapani Servizi S.p.A., alla OIKOS S.p.A., all'ATO Ambiente CL2, alla Sicola trasporti S.p.A, alla Belice Ambiente S.p.A., a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza;
- La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

Rende noto

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

